

**BOZZE DI STAMPA**

**29 maggio 2018**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare  
la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per  
energia, reti e ambiente (ARERA) (349)**

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **Art. 1.**

#### **G1.100**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessi che:

con la legge 14 novembre 1995, n. 481 è stata istituita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori, nel rispetto delle direttive europee, e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo;

l’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa, attraverso alcuni interventi normativi, ed in particolare con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all’Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

anche per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n. 481 del 1995;

tra le ultime nuove funzioni attribuite all’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti si citano la valutazione dei costi delle singole prestazioni e le definizioni di indici dell’efficienza e dell’economi-

cità delle gestioni, la vigilanza sull'erogazione dei servizi, nonché la predisposizione e l'aggiornamento, la ovvero fissazione e l'approvazione del metodo tariffario;

parte delle nuove competenze attribuite all'Autorità in materia di rifiuti erano svolte in precedenza dalle Regioni, alcune delle quali, come ad esempio Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, avevano raggiunto, negli anni, elevati livelli di qualità ed efficienza, nell'ambito della promozione e tutela degli interessi di utenti e consumatori;

in particolare, l'articolo 203 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante codice dell'ambiente, già attribuisce alla competenza delle Regioni l'adozione degli schemi tipo di regolazione dei contratti di servizio dei gestori dell'ambito integrato, sulla base dei quali le Autorità d'ambito definiscono gli obiettivi da perseguire, i programmi degli interventi e i piani finanziari, con le risorse disponibili e quelle da reperire con le tariffe;

pertanto, tale meccanismo lega la fissazione e l'applicazione delle tariffe al Piano dell'Autorità d'ambito e ai criteri stabiliti dalle Regioni; l'attribuzione ad ARERA delle competenze in materia di tariffe sulla gestione dei rifiuti e di definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio si contrappone alle competenze delle Regioni stabilite dal codice dell'ambiente;

anche le funzioni di verifica, regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, attribuite ad ARERA dalla legge di bilancio 2018, confliggono con quelle di controllo delle operazioni di gestione dei rifiuti, attribuite alle Regioni dal codice dell'ambiente, creando confusione normativa e disorientamento degli utenti e gestori del servizio,

impegna il Governo:

fermi restando gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di erogazione efficiente del servizio, a valutare l'opportunità di rivedere i compiti di regolazione e controllo attribuiti ad ARERA, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di promuovere una corretta regolamentazione e armonizzazione del settore dei rifiuti, tenendo conto delle competenze delle Regioni, Province autonome ed enti locali in materia e degli obiettivi di qualità del servizio e quelli economico-finanziari del settore.

---

## **G1.101**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessò che:

con l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(c.d. «Salva-Italia»), sono state attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», da esercitare dall’Autorità con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva, n. 481 del 1995;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 sono state definite le funzioni trasferite, che si riferiscono a diversi aspetti del servizio idrico integrato, dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d’ambito e di predisposizione delle «convenzioni tipo» per l’affidamento del servizio;

con l’articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», è stata introdotta la Tariffa sociale del servizio idrico integrato, al fine di garantire l’accesso universale all’acqua agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, attribuendo ad ARERA il compito di assicurare la copertura dei relativi oneri attraverso un’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, nonché il compito di determinare i criteri e le modalità per il riconoscimento delle suddette agevolazioni;

con l’articolo 61 della medesima legge n. 221 del 2015 sono stati assegnati ad ARERA competenze per la gestione e il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, sulla base dei principi e dei criteri successivamente individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016, che garantiscono, comunque, da una parte, l’equilibrio economico e finanziario dei gestori e la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e, dall’altra, il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi;

il carattere pubblico della risorsa idrica impone la garanzia dell’accesso universale all’acqua e, pertanto, è importante sostenere le utenze disagiate con strumenti tariffari idonei;

tuttavia, il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione, in quanto, non solo pregiudica l’equilibrio economico finanziario del gestore, che spesso è un soggetto pubblico, ma mette anche a rischio la qualità e l’erogazione del servizio, riversando i costi delle utenze morose sui cittadini virtuosi, ai fini della tutela della sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio,

impegna il Governo:

fermi restando gli obiettivi di garanzia per l’accesso universale all’acqua e le agevolazioni tariffarie per gli utenti disagiati, a valutare l’opportunità di individuare i necessari strumenti alternativi per la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio idrico integrato, volti a tutelare i cittadini virtuosi ed evitare che essi sopportino anche i costi sociali e aggiuntivi provenienti dalle utenze morose.

---

